

# **Regolamento degli abbonati, dei posti riservati e delle tariffe nell'autorimessa comunale di Piazzale Roma**

## **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Art. 1**

Il servizio di parcheggio per i residenti, le attività produttive e gli enti di Venezia Centro Storico e Isole della Laguna Veneta presso l'Autorimessa Comunale di P.le Roma è classificato come servizio pubblico locale del Comune di Venezia.

### **Art. 2**

Il servizio è affidato dall'Amministrazione Comunale ad impresa individuata nelle forme di legge, nel seguito denominata "gestore", il cui rapporto è regolato da apposito contratto di servizio.

### **Art. 3**

Ai soggetti previsti all'art. 1 è riservata una quantità non inferiore a n° 1848 posti auto con contratto di posteggio in abbonamento su n° 2182 posti totali nominali.

Per abbonati si intendono i titolari di un abbonamento rilasciato ai sensi dei successivi articoli 4, 18 e 27.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ABBONATI**

### **Art. 4**

I contratti di posteggio in abbonamento presso l'Autorimessa Comunale vengono rilasciati dal gestore esclusivamente sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblico concorso.

La graduatoria, redatta sulla base delle domande di partecipazione al concorso, viene aggiornata con cadenza biennale sulla base di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente indicate, e perde la sua efficacia a seguito dell'approvazione di una nuova graduatoria definitiva.

### **Art. 5**

La stipula di contratti di posteggio in abbonamento non può prescindere dalla disponibilità di posti all'interno dell'Autorimessa segnalata dal gestore, nel limite minimo indicato all'art. 3, e dalla dimensione dei posti auto disponibili.

### **Art. 6**

Spetta al gestore la comunicazione della possibilità di stipula del contratto di abbonamento.

Entro 30 giorni dal recepimento di tale comunicazione, il contraente deve presentarsi presso l'Ufficio Abbonati dell'Autorimessa Comunale per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso della vettura.

Un ritardo ingiustificato comporta la perdita del diritto di stipulare il contratto di abbonamento.

### **Art. 7**

Il contratto di abbonamento viene stipulato tra il gestore del servizio e l'utente. Trattasi di contratto di deposito a titolo oneroso la cui durata cessa al verificarsi di una delle condizioni risolutive riportate all'art. 10.

**Art. 8**

Il nuovo abbonato acquista il diritto al posto macchina dal momento della stipula del contratto di abbonamento.

**Art. 9**

Contestualmente alla stipula del contratto di abbonamento verranno consegnate ai nuovi abbonati copia dei regolamenti contenenti disposizioni per l'utenza, dando in particolare informazione circa le modalità relative alla fatturazione, al pagamento del canone di abbonamento, all'applicazione della mora per il ritardato pagamento. In tale momento verranno anche consegnati all'abbonato la tessera ed i contrassegni distintivi che dovranno essere applicati in modo visibile alla vettura.

La mancata esposizione del contrassegno può comportare l'interdizione all'accesso della vettura.

**Art. 10**

La risoluzione del contratto, e quindi la definitiva perdita del diritto al posto auto, si verifica nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della tariffa di abbonamento, come previsto all'art. 24;
- b) gravi violazione al presente Regolamento e ai regolamenti del gestore volti a disciplinare il comportamento dell'utenza;
- c) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti all'art. 18;
- d) decesso del titolare del contratto di abbonamento;
- e) mancato e immotivato utilizzo della vettura, come previsto all'art. 14.

**Art. 11**

Al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso il rilascio dell'abbonamento, su richiesta del gestore ogni abbonato deve presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti necessari.

**Art. 12**

Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né divenire oggetto di successione in caso di morte dell'utente abbonato.

Nel caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento, possono subentrare nello stesso, fino all'approvazione di una nuova graduatoria e qualora non siano titolari di altro abbonamento, il coniuge o altra persona presente nello stato di famiglia, ovvero un erede di 1° grado purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.

**Art. 13**

Sono tassativamente vietati i cambi di intestazione del contratto di abbonamento.

**Art. 14**

I contratti di abbonamento relativi ad autovetture che dovessero risultare inutilizzate per un periodo continuativo superiore a mesi 6, salvo gravi e giustificati motivi, comunicati preventivamente al gestore, verranno considerati risolti.

**Art. 15**

Il titolare del contratto di abbonamento che deve sostituire la propria autovettura, deve presentare preventiva richiesta scritta al gestore di rilascio di altro abbonamento. Il rilascio del nuovo contratto di abbonamento potrà avvenire alle condizioni dettate dal gestore.

In pendenza dell'accoglimento della domanda, l'utente non può utilizzare comunque il posto macchina per vetture diverse da quella per la quale è stato stipulato il contratto di abbonamento.

### **Art. 16**

Gli utenti titolari di contratto di abbonamento che per caso fortuito o forza maggiore, documentati, si trovino nell'impossibilità di utilizzare la propria vettura, possono richiedere, per iscritto al gestore un contratto temporaneo di abbonamento per una vettura diversa da quella per la quale il posteggio stesso era già stato assegnato, anche se trattasi di autovettura non a loro intestata, purché questa non comporti obbligo di pagamento di una maggiore tariffa, e ciò in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 3.

## **BANDO E CONCORSO**

### **Art. 17**

La Giunta Comunale approva il bando per la formazione della graduatoria degli aventi diritto alla stipula di un contratto di abbonamento per l'Autorimessa Comunale.

Il bando riporta i titoli utili ai fini della formazione della graduatoria, indicando il valore massimo da attribuire a ciascuno degli stessi.

### **Art. 18**

Ai fini della stesura del bando di concorso, vengono di seguito individuati i requisiti il cui possesso dà diritto a partecipare al concorso:

1. residenza o sede

a) per le persone fisiche, residenza in Venezia Centro Storico o Isole della Laguna Veneta;

b) per le persone giuridiche, Enti, Associazioni o attività commerciali e artigianali, ~~con~~ principale sede operativa, sita in Venezia Centro Storico o Isole della Laguna Veneta;

2. proprietà o possesso della vettura risultante dalla carta di circolazione .

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 1 a), è stabilito il limite massimo di un abbonamento per nucleo familiare.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 1 b), sono stabiliti i seguenti limiti massimi:

- n. 1 abbonamento per attività che occupi fino a 50 dipendenti in Centro Storico o Isole;

- n. 2 abbonamenti per attività che occupi da 50 a 150 dipendenti in Centro Storico o Isole;

- n. 3 abbonamenti per attività che occupi più di 150 dipendenti in Centro Storico o Isole.

### **Art. 19**

È istituita un'apposita commissione di concorso di cinque membri composta dal Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del gestore, da un rappresentante dell'associazione degli abbonati maggiormente rappresentativa che raccolga almeno il 25% degli abbonati stessi, da un rappresentante delle associazioni consumatori, da un rappresentante delle associazioni dei disabili. Funge da Segretario un dipendente della Direzione Mobilità e Trasporti.

I rappresentanti di ciascuna delle associazioni (utenti, disabili, consumatori) verranno designati di comune accordo dalle associazioni stesse, nel caso siano più di una. In caso di disaccordo, questo verrà scelto a sorte tra i nominativi designati dalle singole associazioni.

La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Spettano a tale Commissione tutti i compiti relativi al corretto svolgimento del concorso e alla formulazione e all'aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 17 da sottoporre all'approvazione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti.

Ai componenti della suddetta Commissione esterni al Comune e al rappresentante del gestore verrà corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, di importo pari a quello previsto per i componenti delle Commissioni Consiliari del Comune.

### **Art. 19-bis**

1. La Commissione di cui all'articolo 19 valuta i requisiti dei concorrenti, attribuisce i relativi punteggi sulla base dei contenuti delle domande presentate, e forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
2. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è approvata dal Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti ed è pubblicata per quindici giorni consecutivi.
3. Entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione.
4. In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.
5. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
6. La graduatoria definitiva è approvata e pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
7. L'aggiornamento della graduatoria avviene con cadenza biennale, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito di presentazione di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento, nel termine indicato con provvedimento dell'Amministrazione e sulla base dei requisiti e dei titoli previsti dal bando originario.
8. La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stata riconosciuta una variazione del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, ove necessario previa effettuazione del sorteggio di cui al comma 5.
9. La Giunta può bandire un nuovo concorso e la nuova graduatoria avrà efficacia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della precedente graduatoria definitiva.

### **Art. 20**

Nel procedere alla stipula di nuovi contratti di abbonamento, vengono osservate le disposizioni di legge in tema di riserva di posti per persone disabili all'interno dei parcheggi.

A tale proposito, ogni bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per le assegnazioni dovrà prevedere un'apposita graduatoria per persone disabili. La successiva fase della stipula dei contratti di abbonamento dovrà avvenire applicando il criterio generale di utilizzo di tale graduatoria per almeno l'1% dei contratti da stipularsi.

### **Art. 21**

L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente usufruire di una riserva di posti auto non superiore al 10% del totale dei posti disponibili in abbonamento all'interno dell'Autorimessa, da assegnarsi ad Aziende o Enti pubblici, Enti di pubblico servizio e/o di pubblico interesse, Organismi Giurisdizionali, Militari ed Ecclesiastici, Istituzioni cittadine, secondo criteri da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

È prevista la verifica periodica almeno quinquennale delle assegnazioni.

### **Art. 22**

Le tariffe applicate a tutte le categorie di utenti abbonati dell'Autorimessa Comunale, restando al Consiglio Comunale la loro disciplina generale, vengono determinate dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore che dovrà favorire la diversificazione tariffaria a seconda dell'uso.

**Art. 23**

Il pagamento delle fatture relative al contratto di abbonamento deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

**Art. 24**

Il mancato pagamento entro 20 giorni dell'importo dovuto comporta l'automatica applicazione degli interessi legali di mora, fatte salve le eventuali azioni di recupero dei crediti.

Il mancato pagamento dell'importo per il periodo di quattro mesi, anche non consecutivi nell'arco di un anno, comporta anche l'automatica risoluzione del contratto di abbonamento, fatte salve eventuali azioni di recupero dei crediti.

**Art. 25**

Al rilascio della tessera in abbonamento, o del duplicato della stessa, deve essere corrisposto l'importo risultante dal prospetto delle tariffe, quale contributo per il costo della stessa.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 26**

Tutti gli abbonati presenti nell'Autorimessa Comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento avranno diritto alla conservazione del posto, sempreché posseggano i requisiti indicati nell'art. 18.

L'assenza dei requisiti di cui sopra comporterà la perdita del diritto alla titolarità dell'abbonamento. È prevista una verifica, ai sensi degli art. 11 e 21, entro 18 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 27**

Il presente Regolamento vincola tutti gli utenti dal momento della sua entrata in vigore. Il deposito della vettura costituisce accettazione di ogni norma in esso contenuta.

**Art. 27-bis**

Il presente regolamento disciplina gli analoghi servizi resi da altre autorimesse a diretto servizio del Centro Storico di Venezia e delle isole della Laguna Veneta, che entrino nella disponibilità del Comune di Venezia anche successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate anche per l'assegnazione dei nuovi posti che si rendono disponibili successivamente alla loro approvazione.

**Art. 28**

Per qualsiasi controversia é esclusivamente competente il Foro di Venezia.

**Art. 29**

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento degli abbonati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 8/6/1998.